

 Organismo Superiore di Verifica	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Elaborato	Verificato	Approvato
00	18.11.20	Prima emissione			
01	12.02.21	Aggiornato § 2			
02	12.04.21	Aggiornato § 3, 4.1, 6			
03	08.10.24	Revisione §§7-8			
04	20.01.25	Revisione § 4			
05	20.11.25	Revisione §7			

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

Indice

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3 – DEFINIZIONI.....	4
4 – MODALITA' OPERATIVE	4
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali	4
4.2 – Esecuzione delle verifiche.....	5
4.3 – Uso del verbale	7
5 – IMPEGNI DI OSVE	7
6 – IMPEGNI DEL CLIENTE	8
7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI	10
7.1 – Premessa.....	10
7.2 – Reclami	10
7.3 – Ricorsi o appelli.....	11
7.4 – Contenziosi	12
8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	12
9 – USO DEL LOGO ACCREDIA.....	13

 Organismo Superiore di Verifica	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i. (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui al punto a): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di OSVE, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- DPR 462/01 e s.m.i. (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", - Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;
- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile, tra i quali RG-01, RG-01-04, RG-09;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

- Norme CEI di riferimento tra le quali (elenco non esaustivo) CEI 0-14, CEI 64-8, CEI 99-2, CEI 99-3, CEI 11-27 e relative linee guida applicabili
- D.L. 162/2019 del 31.12.2019 disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
- L. n. 8 del 28.02.2020 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

3 – DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da OSVE nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo sull'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Osservazione: indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione.

4 – MODALITA' OPERATIVE

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Il cliente contatta OSVE per l'accesso ai servizi di ispezione. Telefonicamente, la segreteria raccoglie i dati fiscali e tecnici per la predisposizione di un'offerta su “Mo.INC 462-Affidamento incarico verifica ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i.”, applicando i costi previsti dal listino prezzi stabiliti dal DL 30 dicembre 2019, n° 162, pubblicato sulla G.U. n° 305 del 31 dicembre 2019; l'offerta viene firmata dalla Direzione, che possiede le competenze tecniche per RT, per avvenuto riesame dell'offerta. La Segreteria sottopone al cliente la sottoscrizione dell'offerta; alla ricezione da parte del cliente, l'incarico viene riesaminato dalla Segreteria Tecnica.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

Inoltre, i clienti possono essere acquisiti da attività commerciali svolte direttamente dalla Direzione sul territorio. In questo caso, l'affidamento incarico viene predisposto direttamente presso il cliente e trasferito dalla Direzione alla Segreteria Tecnica per le successive attività di riesame e pianificazione dell'ispezione.

L'affidamento dell'incarico può avvenire anche attraverso l'emissione di specifico ordine da parte del cliente che richiama le condizioni economiche sottoposte da OSVE. In tal caso, l'ordine viene riesaminato dalla Segreteria Tecnica che, in caso di esito positivo del riesame dell'ordine, provvede ad inviare una mail al cliente con il Regolamento e le relative modalità di accettazione dello stesso.

4.2 – Esecuzione delle verifiche

OSVE pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica. La programmazione delle attività viene fatta dal RT/Vice RT/Segreteria Tecnica attraverso assegnazione incarico mediante Google Calendar.

La Segreteria Tecnica, sulla base della programmazione, invia al cliente, con in copia l'ispettore incaricato, una mail con indicazione di:

- data e ora verifica
- ispettore designato.

Il cliente può riservarsi di fare obiezione, in forma scritta, sull'ispettore incaricato da OSVE e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Il Cliente è invitato da OSVE a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- effettuazione di prove e misurazioni.

Al termine della verifica l'ispettore riporta sulla scheda sopralluogo le evidenze raccolte (la mancanza di documenti e/o l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale), l'ispettore non lascia alcun documento al cliente.

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

Qualora nel corso dello svolgimento della verifica l'ispettore incaricato non riesca a completare le attività previste per uno dei seguenti motivi:

- Indisponibilità del personale occorrente per le operazioni di verifica
- Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria in corso su parte degli impianti oggetto di verifica
- Impossibilità di accedere in sicurezza alle parti di impianti da verificare
- Impossibilità di interruzione dell'alimentazione elettrica

Lo stesso ispettore ne darà comunicazione per iscritto all'Organismo.

L'Organismo ne darà comunicazione formale al cliente (indicando le motivazioni) entro il giorno stesso in cui la verifica è stata interrotta e, contestualmente, inviterà il cliente a rendere disponibile l'impianto per il completamento dell'attività entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione della sospensione. Nel caso in cui il cliente non si renda disponibile al completamento della verifica entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sospensione, OSVE provvederà a rescindere il contratto con addebito dei costi al cliente.

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

Nel caso di "esito negativo" il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

I verbali prodotti dagli ispettori sono sottoposti ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di OSVE, o del suo vice nel caso sia lo stesso RT ad effettuare la verifica, entro 15 giorni dalla data di effettuazione della verifica con esito positivo; se a seguito di analisi interna, RT/Vice RT dovessero ritenere opportuno apportare delle modifiche all'esito, OSVE ne darà comunicazione formale all'ispettore che provvederà ad emettere un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente. Nel caso dovessero sorgere ulteriori dubbi in fase di riesame, OSVE si riserva di effettuare nuovamente la verifica con costi a suo carico entro 7 giorni dalla data del riesame con esito negativo.

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l'ispettore dovrà inviare copia del verbale a OSVE entro 24 ore dalla data di verifica per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice entro 48 ore dalla verifica, OSVE comunicherà l'esito negativo della verifica alle autorità competenti: ASL, USL, ARPA entro 3 giorni dalla data della verifica.

Copia del verbale, già riesaminato, verrà inviata al Cliente entro 15 giorni, se l'esito è positivo o entro 3 giorni se l'esito è negativo, dalla data della verifica a mezzo mail, posta ordinaria o consegnato brevi manu unitamente alla fattura.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

- esito negativo di precedente verifica periodica
- modifiche sostanziali dell'impianto
- richiesta da parte del datore di lavoro

Per quanto concerne la registrazione della visita valgono le stesse prassi individuate per la registrazione delle periodiche.

A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, OSVE aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

4.3 – Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, OSVE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da OSVE, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

5 – IMPEGNI DI OSVE

- OSVE si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- OSVE si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
 - imparzialità (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
 - riservatezza (tutto il personale OSVE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente –

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

OSVE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso OSVE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);

- OSVE si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; OSVE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con OSVE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, OSVE si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- OSVE garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- OSVE si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- OSVE garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- OSVE si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

6 – IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da OSVE, e accettare altresì, ispettori OSVE in affiancamento/addestramento e ispettori OSVE in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che OSVE potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a OSVE qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale OSVE (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo OSVE l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo OSVE, all'atto della verifica, la seguente documentazione:
 - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL/INAIL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto
 - il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL/INAIL
 - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore
 - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a OSVE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale OSVE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con OSVE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- risolvere le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OSVE ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- **Reclamo**: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Ricorso**: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- **Contenzioso**: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 – Reclami

OSVE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da OSVE.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OSVE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OSVE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di OSVE si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OSVE ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.
- c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OSVE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, OSVE, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, massimo entro 30 giorni dalla presa in carico del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

7.3 – Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici)

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OSVE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata e dalla Direzione. In ogni caso, le indagini e le decisioni sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatorio da parte di OSVE nei confronti del ricorrente.

Su richiesta, scritta, da parte del ricorrente, OSVE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OSVE provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

7.4 – Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Molfetta.

8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di OSVE informare gli stessi, anche quelli già contrattualizzati, a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano; la revisione aggiornata del presente documento è scaricabile comunque dal sito dell'organismo. Le modifiche si intendono tacitamente

	REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01	Rev. 5
		20.11.2025

accettate in caso di mancata risposta da parte del cliente all'informativa di modifica del presente Regolamento.

Qualora il cliente non accetti le modifiche al presente Regolamento, può recedere senza oneri dal contratto con OSVE.

9 – USO DEL LOGO ACCREDIA

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di OSVE che del logo Accredia.